



Allegato "A"
al bando emanato
con D. D. n. 2017/69 del 27/09/2017

Schema disciplinare di incarico
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

L'Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con sede in Via Tronto, 10/A, 60126, Torrette di Ancona (AN) c. f. 00382520427, nella persona del suo Direttore, prof. Fiorenzo Conti, domiciliato per la carica presso il suddetto Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atto con Determinazione del Direttore n.;

E


Il Dott. _____, P.I. n. _____ - C.F. _____, nato a _____ il _____, residente in Via _____ di seguito indicato come «Collaboratore».

PREMESSO

- che presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell'ambito del progetto "IMPLEMENTAZIONE DI TECNICHE ANALITICHE NELLA DIAGNOSTICA DI PATOLOGIE CONGENITE DI INTERESSE CHIRURGICO" è necessario svolgere, a supporto della realizzazione dello stesso, la seguente attività: "Analisi di laboratorio mediante strumentazione di next generation sequencing su preparati anatomici";
- che è necessario conferire un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, poiché è stata accertata attraverso un'apposita ricognizione fra le risorse umane a disposizione l'assenza di risorse umane e professionali idonee allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
- che i caratteri della prestazione esterna sono la temporaneità e l'alta qualificazione;
- che con provvedimento n. 2017/69 del 27/09/2017 è stato autorizzato il conferimento di un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, attraverso l'espletamento di apposita procedura comparativa *per titoli*;
- che con lo stesso provvedimento è stato emanato un avviso di selezione *per titoli* per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa;
- che con provvedimento n. ____ del ____ sono stati approvati gli atti della commissione di valutazione ed il Dott. _____ è risultato vincitore a seguito dell'espletamento della procedura comparativa *per titoli*, per l'attribuzione di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all'interno del Progetto "IMPLEMENTAZIONE DI TECNICHE ANALITICHE NELLA DIAGNOSTICA DI PATOLOGIE CONGENITE DI INTERESSE CHIRURGICO";
- che il Dott. _____
 - o ha rilasciato apposita dichiarazione fiscale, fornendo i dati soggettivi necessari all'inquadramento fiscale previdenziale ed assicurativo dell'attività oggetto della prestazione da cui risulta che non svolge abitualmente attività di lavoro autonomo (rif. MOD. FISCALE SEF 1);

SEDE
Via Tronto 10/A
Torrette di Ancona - 60126 / Italia
www.univpm.it

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA
T. 071 2206023-6025-6145-6128
F. 071 2206024
dip.dimsc@univpm.it





oppure

- o ha rilasciato apposita dichiarazione fiscale, da cui risulta che l'incarico rientra nello svolgimento abituale dell'attività professionale di lavoro autonomo di cui è titolare con la Partita IVA n. _____ (rif. **MOD. FISCALE SEF 2**);

oppure

- o ha rilasciato apposita dichiarazione fiscale, da cui risulta che l'incarico **non rientra** nello svolgimento abituale dell'attività professionale di lavoro autonomo di cui è titolare con la Partita IVA n. _____ (*ipotesi del tutto eccezionale*) (rif. **MOD. FISCALE SEF 3**);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (OGGETTO DELL'INCARICO)

L'Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, conferisce al Dott. _____, che accetta, l'incarico avente ad oggetto la prestazione di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa connessa alla realizzazione del Progetto di cui sopra consistente in "Analisi di laboratorio mediante strumentazione di next generation sequencing su preparati anatomici".

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa nell'ambito di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato. La Prof.ssa Cristina Marmorale è individuata quale Coordinatore del Progetto e avrà diritto alla supervisione tecnica dell'attività svolta dal Collaboratore fornendo allo stesso le direttive di massima tese alla corretta esecuzione della prestazione.

ART. 2 (SVOLGIMENTO DELL'INCARICO)

La prestazione si svolgerà nei locali dell'Unità di Medicina Legale del Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, ubicata presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona" Presidio di Torrette di Ancona, Via Conca n.71, e potranno essere utilizzati mezzi della struttura interessata.

ART. 3 (DOVERI E COMPITI DEL COLLABORATORE)

Fermi restando gli ambiti di autonomia e flessibilità propri dell'attività di cui al presente contratto, la prestazione del collaboratore dovrà essere coordinata con le necessità della struttura conferente che dovrà fornire al Collaboratore tutti i suggerimenti idonei al fine di perseguire al meglio le esigenze e gli obiettivi di lavoro dello stesso.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal collaboratore il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Il Collaboratore è tenuto a svolgere l'attività di cui all'art. 1 con la necessaria diligenza. Il Collaboratore è altresì tenuto a rispettare le direttive di massima fornite dal Coordinatore del





presente contratto e a comunicare al Committente, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardano il presente contratto.

Il Coordinatore procederà a verifiche periodiche sull'attività svolta dal Collaboratore con riferimento all'oggetto del presente contratto.

A tal fine, il Collaboratore è tenuto a presentare al Coordinatore al termine dell'attività una relazione sull'attività svolta.

ART. 4 (EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)

La prestazione avrà una durata di **mesi 3** con decorrenza nel mese di ottobre 2017.

La durata inizialmente prevista, previo accordo tra le parti, può subire una contrazione in funzione dei tempi di completamento del progetto cui la prestazione inerisce, fatta salva la necessità di verificare la congruità dell'impegno temporale richiesto al collaboratore.

ART. 5 (CORRISPETTIVO)

Il compenso per la realizzazione del Progetto sarà di € **4.560,00**. Detto importo è al lordo di ritenute di legge fiscali, previdenziali e assicurative a carico del Collaboratore.

Clausole dipendenti dalla posizione fiscale del collaboratore valide in alternativa

La prestazione, trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa, è soggetta alle ritenute IRPEF secondo quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e s.m.i..

La prestazione, trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa, non dà diritto al trattamento di fine rapporto ed è soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all'art. 2, comma 26 e ss. della legge 08.08.1995, n. 335 ed al Decreto del Ministero del Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. La prestazione rientra inoltre nel campo di applicazione delle ritenute assicurative INAIL di cui all'art. 5 del D.Lgs 38/2000 in quanto l'attività è soggetta a tutela assicurativa.

Oppure

Il compenso per la prestazione è soggetto ad IVA, ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72, dichiarando il prestatore di svolgere in via abituale altra attività di lavoro autonomo, nonché alla ritenuta d'acconto IRPEF secondo quanto disposto dall'art. 25 del DPR 600/73.

Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso e nessun rimborso spese o trattamento di trasferta gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.

Clausole dipendenti dalla posizione fiscale del collaboratore valide in alternativa

Il compenso sarà liquidato in 3 soluzioni di pari importo, previa dichiarazione del Responsabile del Progetto, attestante l'esatto adempimento della prestazione di cui all'art. 1.

Il pagamento verrà effettuato, nel rispetto del numero di soluzioni stabilite contrattualmente, il giorno 27 del mese nel quale ricade ciascuna tranche.

Oppure

Ai fini della liquidazione, il professionista dovrà presentare, alla Struttura conferente:

- a) fattura elettronica;
- b) dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione, a firma del Responsabile del progetto nel cui interesse è stato espletato l'incarico;





Il compenso sarà accreditato sul c/c n. _____ IBAN n. _____
intestato al collaboratore medesimo presso la _____ agenzia

L'Università non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza del committente con mezzi idonei.

In caso di collaboratore non professionista:

ART. 5 bis (CASI E MODALITA' DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE)

Il Collaboratore in caso di malattia ha diritto all'indennità giornaliera di malattia ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 788, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007). In tale ipotesi il rapporto sarà sospeso, **senza erogazione del corrispettivo, e senza che ciò comporti una proroga della durata del contratto, che si estingue alla sua naturale scadenza**; la struttura conferente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto stesso, oppure risulta, a causa del protrarsi della malattia, non più utile alla realizzazione dell'obiettivo/progetto specifico.

In caso di malattia comportante la degenza ospedaliera il Collaboratore potrà beneficiare delle disposizioni di cui all'art 51, comma 1, L. n. 488/1999 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di maternità, la collaboratrice ha diritto all'astensione dal rapporto per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi la data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva.

In questo caso **il rapporto contrattuale rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo da parte dell'Università.**

La Collaboratrice potrà fare richiesta all'INPS del contributo specifico per la tutela della maternità di cui all'art. 59, comma 16, della L. 449/97, così come modificato dal D.M. 4 aprile 2002, qualora ricorrano le condizioni previste dal suddetto decreto.

E' inoltre possibile usufruire di un periodo di congedo parentale di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, con contestuale sospensione del rapporto e della relativa retribuzione a carico dell'Università; le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di adozioni o affidamento.

In tal caso la Collaboratrice potrà presentare richiesta all'INPS per la corresponsione dell'indennità di maternità.

In caso di congedo per maternità o per congedo parentale il contratto potrà essere prorogato per una durata non superiore a quella dell'assenza, sempre che l'oggetto della prestazione non sia diventato inutile in relazione all'obiettivo/progetto specifico a motivo del quale è stata conferita la collaborazione.

In caso di collaboratore non professionista:

ART. 5 ter (TRATTAMENTO ASSICURATIVO INAIL)

Ai fini dell'applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D. Lgs. 38/2000, il Collaboratore prende atto che l'Università opererà la ritenuta di sua competenza in occasione dell'erogazione degli emolumenti in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall'attività oggetto dell'incarico e nella misura che il Committente giudica idonea per la specifica categoria.

In caso di infortunio sul lavoro il rapporto di collaborazione rimane sospeso fino alla completa guarigione clinica o comunque fino alla scadenza del contratto. La sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla sua naturale scadenza; il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto.





Durante il periodo di sospensione non viene corrisposto al Collaboratore alcun compenso, mentre il collaboratore sarà indennizzato da parte dell'INAIL, qualora ne ricorrano le condizioni. Nell'ipotesi in cui il Collaboratore subisca un infortunio sul lavoro, il Committente dovrà effettuare la prescritta denuncia secondo le modalità e termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 6 (COPERTURA ASSICURATIVA)

Clausole dipendenti dalla posizione fiscale del collaboratore valide in alternativa

La struttura conferente, per il tramite dei competenti uffici dell'Amministrazione Centrale, provvede limitatamente al periodo di svolgimento della prestazione alla copertura assicurativa privata per responsabilità civile conto terzi con copertura di spesa a carico del Bilancio di Ateneo.

oppure

Sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.

Il prestatore esonera l'Università da ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 7 (SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 5.8.98 n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni il Direttore della Struttura, in qualità di datore di lavoro, garantisce al collaboratore, che svolge l'incarico nei locali dell'Università idonee misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il collaboratore è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro dell'Università Politecnica delle Marche.

Il collaboratore si impegna altresì, nell'accesso al laboratorio di Medicina Legale del Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica di cui all'art. 2, a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ivi previste.


ART. 8 (INVENZIONI E SCOPERTE DEL COLLABORATORE)

Qualora nell'esecuzione del Progetto dovessero evidenziarsi procedimenti o prodotti attualmente non noti, il Collaboratore, fermo restando il diritto ad essere riconosciuto autore di tali nuovi procedimenti o prodotti, accetta le disposizioni vigenti in materia di diritti brevettuali presso l'Università Politecnica delle Marche.

ART. 9 (RECESSO)

Entrambe le parti possono recedere unilateralmente dal contratto senza preavviso per giusta causa. Le parti possono, inoltre recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r con un periodo di preavviso minimo di 10 giorni.

Ricevuta o inviata la comunicazione del recesso, il Collaboratore dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Committente e, comunque, entro 10 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento. In caso di recesso unilaterale del contratto spetta al





collaboratore il compenso proporzionato all'effettiva realizzazione del Progetto fino a quel momento conseguita.

ART. 10 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA)

Il Collaboratore si impegna a non divulgare a terzi e/o usare per proprio personale beneficio alcuna informazione concernente l'attività dell'Università e/o le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione. Scopo di questa norma è che non vengano divulgate e non vengano usate informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo restando che nessuna di tali previsioni impedirà al collaboratore di portare a conoscenza di terzi, nello svolgimento della sua attività, quelle informazioni che possono essere necessarie ed utili per un effettivo ed efficiente adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Committente.

L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.

ART. 11 (OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE)

Il Collaboratore è tenuto ad osservare il Codice di comportamento dell'Università Politecnica delle Marche, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e le misure di prevenzione della corruzione attuate dall'Ateneo. Tali documenti sono pubblicati nel sito web di Ateneo alla *Sezione Amministrazione trasparente*.

L'inosservanza delle disposizioni nel Codice di comportamento dell'Università Politecnica delle Marche è causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 12 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE)

Il Collaboratore prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 e dalle norme di attuazione vigenti presso l'Ateneo. Il Collaboratore prende atto che i propri dati personali e gli elementi principali del presente contratto saranno resi pubblici sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche.

ART. 13 (CLAUSOLA DI RINVIO)

Per quanto qui non previsto le parti rinviano alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt. 2222 ss. c.c. per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409 c.p.c, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

ART. 14 (FORO COMPETENTE)

Le controversie che dovessero insorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ancona.

ART. 15 (REGISTRAZIONE)

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tabella allegata al DPR 642/1972 e s.m.i.





UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

—
Dipartimento
di Medicina
Sperimentale
e Clinica
DIMSC

Ancona,

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore della Struttura Conferente

Il Collaboratore

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli articoli 4 "EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO", (*solo per i collaboratori non professionisti* 5 bis "CASI E MODALITA' DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE"), 8 "INVENZIONI E SCOPERTE DEL COLLABORATORE", 9 "RECESSO", 10 "OBBLIGO DI RISERVATEZZA", 11 "OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE", 12 "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE" e 14 "FORO COMPETENTE".

Ancona,

Il Collaboratore

